

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI  
DA PAGARSI ANTICIPAMENTE

	6 mesi	12 mesi
Torino, lire nuove	12	22
Stati Sardi, franco	15	24
Altri Stati Italiani ed Estero, franco ai confini	11 50	27 50

Le lettere, i giornali, ed ogni qualvolta anzitutto da inserirsi dovrà essere diretto franco di posta alla Direzione del Giornale la CONCORDIA in Torino.

## LA CONCORDIA

LE ASSOCIAZIONI DI TORINO  
In Torino alla Tipografia Canali contrada Dorogrossa num. 32 e presso i principali Librai.  
Nelle Provincie, negli Stati Italiani ed all'Estero presso tutti gli Ufficiali Postali.  
Nella Toscana, presso il signor G. P. Viesseux.  
A Roma, presso P. Paganà impiegato nelle Poste Pontificie.

I manoscritti inviati alla Redazione non verranno restituiti.  
Prezzo delle inserzioni, cent. 25 ogni riga.  
Il foglio viene in luce tutti i giorni tranne le Domeniche e le altre feste solenni.

I Signori, la cui associazione scade alla fine dello scorso marzo, e che desiderano continuarla, sono pregati a volerla rinnovare al più presto, onde non venga loro interrotta la spedizione del Giornale.

Non rado ci vengono dalle provincie dei richiami perchè il nostro giornale loro non giunge esattamente a posta corrente. Questo difetto provenendo da cause indipendenti dalla stampa e dalla redazione, la Direzione della Concordia previene i suoi abbonati che gli opportuni concerti si sono già presi colla Direzione Generale delle Poste perchè non s'abbiano altramente a ripetere queste mancanze.

Ringraziamo intanto quelli dei nostri abbonati che di ciò ne avvertirono, e li preghiamo a farlo ancora quando (contro ogni aspettazione) questo fatto si riproducesse, perchè vi possiamo energicamente provvedere.

L'Amministrazione della Concordia avendo determinato di dare una copia di questo periodico a tutti gli Azionisti, senza corrispettivo, a partire dal 1° corrente aprile, li fa di ciò avvisati perchè quelli che desiderano di profitarne ne facciano domanda alla Direzione.

Quelli poi che già avessero pagato l'abbonamento semestrale od annuale riceveranno sulla loro domanda il rimborso del maggiore ammontare pagato, dedotone quello dello scaduto trimestre.

## TORINO 7 APRILE

## MINISTERO NAPOLITANO

Abbiamo dal nostro corrispondente particolare il programma del nuovo ministero provvisorio. Le condizioni non potrebbero essere migliori. Faccia il Cielo che esse vengano adempite in modo franco e leale. Del che noi ne dubitiamo, perchè la buona fede non è virtù del governo napolitano; sebbene egli non ignori che la stabilità non s'accordi coi sutterfugii e col procedere subdolo. Sarebbe omai tempo che questa lotta fra il governo e la nazione venisse a cessare. E che quello si mettesse finalmente in armonia coi voti e colle promesse, e quel che più monta coi diritti dei popoli. Ecco i nomi de' ministri:

TROIA, presidente, e pubblica istruzione  
DRAGONETTI, affari esteri.  
VIGNALE, giustizia e interno.  
FERRETTI, finanza, agricoltura e commercio.  
UBERTI, lavori pubblici.

Questo ministero ha accettato a condizione:

1° Di spedir truppe in Lombardia, e di fatto domani parte per Livorno il 10° reggimento di linea. Sarà seguito subito dalla gendarmeria.

2° Modificazione della legge elettorale, e specialmente ammissione di tutte le capacità al diritto di eleggere.

3° Facoltà alla Camera de' Deputati di nominare 480 individui, dai quali il Governo sceglierà i Pari.

4° Facoltà alle Camere di riformare su più larghe basi la costituzione.

Ecco dunque un gran passo. La questione di Sicilia, speriamo, sarà risolta.

## DELLA DIETA FEDERALE ITALIANA

Alcuni giornali di Romagna e Toscana c'invitano a domandare una subita convocazione di una dieta federale italiana, presieduta dal Papa, per provvedere agli interessi generali della penisola. Noi aderiamo volentieri a quest'appello che ha per iscopo l'unione italiana, sebbene non troviamo nei programmi pubblicati a questo riguardo un senso determinato e preciso. Epperò ci facciamo lecito di sottoporre al loro giudizio alcune osservazioni, le quali servano a rischiare la natura del parlamento da essi invocato.

E primieramente egli è chiaro che questo parlamento non può subitamente convocarsi, come

pare inclinino gli autori di que' progetti, perchè sarebbe inopportuno e pericoloso, che noi venissimo a disputare in Roma dei futuri destini politici della nazione, mentre questa è ancora minacciata nella sua indipendenza; vorrassi parlare di un riordinamento politico d'Italia quando un'armata austriaca di quaranta e più mila uomini s'accampa ancora in mezzo di essa, quando quest'armata potrebbe essere rinforzata d'un'altra eguale e maggiore? Quando per combatterla non abbiamo altra truppa regolare che un sessantamila Piemontesi ed un dieci o dodici mila fra Toscani e Romagnuoli? Quando la guerra civile ferve tra Napoli e Sicilia, e il parlamento di questa bellicosa provincia dichiara impotente a soccorrere l'Italia settentrionale per la necessità in cui si trova di difendere la sua propria esistenza. Finchè dura la guerra, armi ed armi; le discussioni dopo. Non mica le discussioni della stampa ma quelle delle assemblee legislative. E sarebbe certamente un consiglio o diremmo meglio una legge di convenienza che dovrebbe rispettarsi dai parlamenti che stanno per aprirsi nei singoli stati, di non entrare per ora nelle questioni della politica generale italiana, ma limitarsi semplicemente ai dibattimenti della politica interna. Dunque il parlamento generale italiano vorrebbe convocarsi a guerra compiuta e non prima.

Questo parlamento avrà voce consultiva o deliberativa? Se sotto il nome di parlamento intenesi un'assemblea semplicemente consultiva, allora esso non ha importanza politica. Non riesce a mutazioni efficaci e repentine; non impedisce l'azione dei partiti, e si converte in un semplice congresso. D'altra parte un parlamento federale consultivo sarebbe un non senso nelle condizioni attuali dell'Italia, perchè i singoli stati provvederebbero a se stessi secondo i proprii interessi, senza badare alle discussioni politiche di questo consenso. Sarà adunque un parlamento deliberativo? Ogni qualvolta colla nostra fantasia ci figuriamo l'Italia convocata per deliberare de' suoi destini ai piedi del Campidoglio, coronata dell'alloro della vittoria, dinanzi al Pontefice che rappresenta l'evangelo e governa la città educatrice dell'Europa un senso di profonda commozione invade l'animo nostro. Da una nazione raccolta con tanta solennità in una sola famiglia sotto un unico padre, quale decisione nobile e grande non sarà per uscire? Da questa convocazione nulla avrebbero a temere i principi, nulla i popoli. Le ragioni degli uni e degli altri verrebbero certamente rispettate, e l'Italia che ne nascerebbe sarebbe l'Italia forte, per uniformità di leggi e d'istituzioni, la vera, la grande Italia. Noi sorridiamo a questa idea e la crediamo di facile e sicura applicazione; non andrà guari che il parlamento generale italiano sarà nel voto di tutti, e che tutti lo considereranno come il miglior mezzo di risolvere il problema politico della nostra costituzione.

Ma in qual modo si eleggerà questo parlamento? Roma, Toscana, due Sicilie, Sardegna, sono tutti paesi costituzionali. Il potere legislativo è nelle Camere. Ogni decisione deve adunque partire da esse come rappresentatrici della nazione; i principi non potrebbero mandare deputati di propria scelta a questo parlamento, senza che le camere lo consentissero. Perciò la Romagna, la Toscana, le due Sicilie, e lo stato Sardo debbono intieramente rimettersi alle assemblee legislative che sono per costituirsi. Queste decreteranno: 1° Se sia necessario questo parlamento. 2° Quale sia il modo da tenersi nell'eleggere i deputati che vi si dovranno mandare. Il regno Lombardo-Veneto si costituirà in assemblea costituente, la quale decreterà eziandio sulla necessità e sul modo da tenersi nelle elezioni dei deputati. Modena, Parma e Piacenza potranno od unirsi a qualche stato italiano, od imitare la Lombardia e costituirsi eziandio in assemblea costituente. Questo parlamento generale italiano non potrebbe antecedere i parlamenti speciali come affermava Centofanti nell'Italia, ma bensì derivarsi da questi ove esistono, o dalle assemblee costi-

tuenti. Poichè un parlamento sovrano non può crearsi di per sè, ma egli è necessario che questa sovranità gli venga conferita da chi la possiede. Ora dov'è la sovranità delle varie provincie italiane? ne' parlamenti, e ne' popoli. Dunque è questa e questi debbono concorrere alla sua costituzione. Se gli autori de' programmi pubblicati nel *Contemporaneo* avessero badato che il parlamento generale italiano doveva nascere dai parlamenti speciali, e dalle assemblee costituenti, avrebbero domandato prima di tutto la convocazione immediata di tutte le camere, e delle assemblee costituenti, quindi la discussione della necessità di questo parlamento.

Noi crediamo che importi a tutti i giornali italiani inculcare la necessità di questo parlamento, e che le Camere, appena aperte ne' singoli stati, dovranno dichiarare di rimandare la questione politica italiana al futuro parlamento generale. Questo è l'unico modo di disarmare i partiti e impedire che gli agitatori appassionati corrompano il nostro popolo e gittino il seme della discordia.

Nessun uomo ragionevole può opporsi a questa decisione. Un congresso di Italiani, per unirsi, per costituirsi, non deve adombrare nessuno. Questo congresso non farà dell'Italia una questione di partito od una questione dinastica. Non violerà nessun diritto, ma studierà il modo di conciliarli insieme e di riunire quanto potrebbe tornar nocivo dividere.

Compriamo ora la guerra concordi, unanimi. Non spargiamo idee che possano sereditare la forma de' governi presenti, chè questo sarebbe ingiusto e nocivo. Ingiusto perchè i diritti de' popoli si conciliano tanto col sistema rappresentativo, quanto col repubblicano. Giacchè la libertà non consiste nelle forme politiche ma bensì nelle leggi. Nocivo perchè l'indipendenza italiana è minacciata ancora da gravi pericoli ai quali non si può riparare senza il generale armamento di tutta Italia. Ma questo richiede denari e sacrifici. E i governi non ottengono nè gli uni nè gli altri quando difettano di credito; la mancanza di questo metterebbe il governo nell'impossibilità di assicurare l'indipendenza e quindi la libertà.

Compimento adunque della guerra - Attuazione del sistema costituzionale in tutte le provincie italiane - Convocazione delle assemblee costituenti - Creazione d'un parlamento generale d'Italia - Costituzione politica della penisola, ossia unione federativa. Ecco gli atti successivi per cui dobbiamo passare. Alla stampa ed ai singoli parlamenti spetta discutere quest'importante questione che GIOVENVI già poneva ne' suoi libri, e che i giornali romani e la voce pubblica rimisero in campo. Noi vi ritorneremo sopra.

Il Comitato Elettorale Centrale di cui abbiamo ieri annunciato la formazione, ha diramato la seguente circolare che noi raccomandiamo alla sagacia ed all'amor patrio dei nostri lettori.

## IL COMITATO CENTRALE

DEL CIRCOLO POLITICO DELL'ASSOCIAZIONE AGRARIA

Ill.mo Signore!

Il circolo politico dell'Associazione Agraria ha costituito nel suo seno un comitato elettorale centrale. Il circolo politico per mezzo di questo comitato ha intendimento di porsi in relazione coi diversi comitati provinciali e di ricevere da tutti i collegi del regno quelle notizie e quelle norme che essi giudicassero opportune a promuovere la bontà delle elezioni, offerendosi dal canto suo a dare quegli schiarimenti e quelle comunicazioni di cui venisse richiesto.

Il comitato eletto a maggioranza di suffragi nella tornata del circolo del 6 corrente aprile è composto dei signori: Berti prof. Domenico. — Carutti Domenico. — Daziani avv. Lodovico. — Gargano Francesco. — Fabro avv. — Ferraris avv. Luigi. — Michelini conte Giambattista. — Montezemolo marchese Massimo. — Sineo avv. Riccardo.

Il comitato crede inutile di dichiarare che lo scopo delle sue operazioni si è quello di raccomandare a tutti i collegi quei candidati che per probità, capacità e schietto amore delle libere istituzioni possono meritare il grave mandato di rappresentare la nazione; convinto che se nella monarchia costituzionale sta l'avvenire della patria nostra, nella sincerità delle forme rappresentative o nella virtù politica dei rappresentanti consiste la vita delle monarchie costituzionali; il comitato rammenterà agli elettori che dal

loro voto dipende il consolidamento, la conservazione e il progressivo svolgimento di que' diritti che il nostro paese per la prima volta è chiamato ad esercitare; che il deputato non rappresenta la provincia o il collegio, ma bensì la nazione tutta quanta, e che perciò nuocerebbe agli interessi generali del paese, soggiacendo alle influenze locali o soddisfacendo ad un mechinò amor proprio municipale, preferisse un candidato qualsivoglia, purchè nato nel suo distretto, ad uno migliore il quale appartenesse ad altre parti del regno; dirà che è non solo diritto, ma dovere degli elettori di scrutare le tendenze e le opinioni di chi ambisce il loro suffragio, e che la miglior guarantee dei candidati sta nel loro passato, cioè nella costante professione dei medesimi principii e nel coraggio di manifestarli, difenderli e farli trionfare; non incerà infine che un cattivo parlamento offende sempre la nazione negli interessi suoi più vivi; ma che ove la prima legislatura degli Stati Sardi riuscisse inferiore alla gravità dei casi presenti, potrebbe turbarsi l'armonia tra il popolo e il governo e andarne minacciata l'integrità del territorio e l'indipendenza di tutta Italia per cui l'esercito nostro verso il suo sangue nelle pianure lombardo-venete.

Elettori! adoperiamoci con ogni possa, prepariamoci con sovera circospezione al giorno delle elezioni; non ci trattenga la brevità del tempo; lo zelo e l'attività moltiplicano le ore; volere è potere. In Torino si apre la seconda ringhiera italiana; la penisola ha gli occhi attenti sopra di noi. Proriamo colla scelta dei deputati che siamo maturi alla libertà acquistata; che alle tradizionali virtù militari sappiamo oggi accoppiare la difficile gloria del senno civile.

Per il comitato centrale

Il segretario CARUTTI.

N. B. Le lettere vogliono essere dirette al comitato centrale del circolo politico dell'Associazione Agraria.

Il popolo Milanese era nel giorno 6 convocato alla più grave e solenne delle cerimonie, quella di rendere gli estremi onori ai gloriosi martiri delle cinque giornate. La piazza del duomo, dove celebravasi la sacra funzione, ondeggava d'immensa folla di popolo; le botteghe erano chiuse; i balconi, i fabbricati intorno coperti di strati neri, un cordone di guardia civica cingeva la piazza, e nel mezzo sorgeva torreggiante un funereo mausoleo, su cui sventolava altissima la bandiera tricolore sormontata d'un velo nero. Immensa folla riempiva in altitudine grave e pensosa le maestose arcate del duomo; ivi le dame visitatrici dei feriti, i parenti delle vittime, e le Autorità ecc. occupavano un posto distinto; e in mezzo al più profondo silenzio gli allievi del Conservatorio intonavano con note meste e forti l'inno di Carecano ieri da noi pubblicato. L'effetto di queste note, di quest'istante di sublime raccoglimento, di generoso dolore consolato da tante speranze, superò ogni pensiero, non che ogni parola. Finita la sacra cerimonia uscivano dal tempio in ordinata schiera le persone più distinte precedute dagli Eroi delle cinque giornate portando bandiere tricolori, capitani dal bravo popolano Sottocorni, poi i rappresentanti delle nazioni libere, la Batistotti alla testa delle eroine lombarde, il Governo provvisorio ecc. Questo giorno lasciò tal traccia in ogni cuore da non cancellarsi più mai.

Consentiamo alla richiesta che ci viene fatta di pubblicare la seguente lettera scritta da uno dei più colti nostri concittadini che seguì sempre le tracce segnate dal venerando suo padre nella via della beneficenza e dell'operosità a pro del pubblico bene. Noi speriamo di vedere ben presto chiamato il sig. A. Casana a più largo campo di attività ora che le prossime elezioni fanno appello alle più distinte individualità a discutere le questioni più vitali della patria nostra.

Al Direttore del Giornale la Concordia.

Torino 8 aprile 1848

Procurai sempre di non essere inutile al commercio del mio paese, e coraggiosamente sempre servirò la patria con tutte le forze mie.

Tuttavia si sparge voce che io abbia chieste le mie dimissioni da Console ordinario presso il Magistrato del Consolato in Torino.

Nelle attuali circostanze mi sta sommamente a cuore che i miei confratelli e concittadini sappiano, come mediante la rinuncia allo stipendio, anche a senso dell'art. 98 della legge elettorale, nessuna incompatibilità io incontro conservando l'onorevole posto nell'ordine giudiziario.

Ricorro perciò alla compiacenza di V. S. Ill.ma pregandola di voler inserire copia della lettera su questo particolare da me rassegnata a S. E. il Guardasigilli, e mi protesto con distinta ammirazione.

Di V. S. Ill.ma

D.mo servo  
A. CASANA.

A S. E. IL GUARDASIGILLI  
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Il sottoscritto Console ordinario presso il Magistrato del Consolato di Torino già sino dalla biennale sua riconferma sentiva il grave pondo d'uno stipendio, che a suo avviso

più non avrebbe dovuto competere al giudice dei pari suoi. Se non che fatto persuaso come per la sola rinuncia al suo stipendio sconvolto sarebbe forse stato il bilancio degli onorari per quel Magistrato, si rassegnava allora a convertire quella moneta in private beneficenze.

Ora poi che nell'aspettazione di gratuiti Tribunali commerciali la stessa legge elettorale all'art. 98 escluderebbe dall'eligibilità i funzionari amovibili o stipendiati dell'ordine giudiziario il ricorrente crede fare atto di buon cittadino col formalmente rinunciare al suo stipendio di Console.

Supplica perciò V. E. a concedergli atto di questa sua rinuncia, e continuerà il supplicante a disimpegnare con pari zelo e tranquillità maggiore le incombenze dalla grazia del Re commessegli.

L'umilissimo ricorrente  
A. CASANA.

**CARLO ALBERTO**

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,  
ECC. ECC.

La libertà della stampa che è necessaria guarentigia delle istituzioni d'ogni ben ordinato Governo rappresentativo non meno che precipuo istromento d'ogni estesa comunicazione di utili pensieri, vuol essere mantenuta e protetta in quel modo che meglio valga ad assicurarne i salutarî effetti. E siccome l'uso della libertà cessa dall'essere propizio allorchè degenera in licenza, quando invece di servire ad un generoso svolgimento d'idee, si assoggetta all'impero di malaugurate passioni, così la correzione degli eccessi debb' essere diretta e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria.

Mossi Noi da queste considerazioni, dopo di avere nello Statuto fondamentale dichiarato che la stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive, Ci siamo disposti a stabilire le regole colle quali si abbia da tenere nei Nostri Stati l'esercizio di quella libertà. E mentre si è per Noi inteso che la presente legge ritraesse in ogni sua parte dei sovraesposti principii, abbiamo voluto che il sistema di repressione in essa contenuto si conformasse quanto più fosse possibile alle disposizioni del vigente Nostro Codice penale, evitando così la non necessaria deviazione dalla legge comune, e che nel modo di amministrare la giustizia sui reati della stampa entrasse l'elemento essenziale dell'opinione pubblica saggiamente rappresentata.

Epperò per il presente Editto, sulla relazione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, avuto il parere del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

**CAPO I.**

*Disposizioni generali.*

Art. 1. La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti.

2. Ogni stampato così in caratteri tipografici, come in litografia od altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, l'officina e l'anno in cui fu impresso, ed il nome dello stampatore.

La sottoscrizione dell'editore o dell'autore non è obbligatoria.

3. Ogni stampato che non abbia le indicazioni di cui nell'articolo precedente, sarà considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà punito per questo solo fatto con una multa da li. 100 a 300.

4. Le azioni penali stabilite dal presente editto, salvo le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l'autore, 2° contro l'editore, se l'uno o l'altro siano sottoscritti od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l'uno sia sempre tenuto in sussidio dell'altro.

5. L'azione esercitata contro l'autore o l'editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, a meno che non consti eh'egli operò scientemente e in modo da dover esser considerato complice.

6. Nulla è innovato alle leggi e regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di officina di stampa.

7. Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato, se nella provincia dove risiede un Magistrato d'appello, all'Ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale, se nelle altre, all'Ufficio dell'Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura; ciò tutto salvo il disposto dal presente editto circa le pubblicazioni periodiche.

La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà punita con multa estensibile a li. 300.

8. Gli stampatori e riproduttori degli oggetti contemplati nell'art. 1 dovranno nel termine di giorni dieci successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnarne una copia agli Archivi di Corte, ed una alla Biblioteca dell'Università nel cui circondario è seguita la pubblicazione.

Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nell'eseguire la consegna sopraddetta, sarà punito colla ammenda di li. 50.

Il tutto senza pregiudizio di quanto è stabilito dalle leggi relative all'acquisto ed alla conservazione della proprietà letteraria.

9. Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque, il quale già fosse stato condannato a termini del presente editto, saranno puniti con pena non minore del doppio di quella stata pronunciata dalla sentenza che avrà condannato lo scritto.

10. È vietato, nel render conto dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome dei Giudici del fatto, o le discussioni ed i voti individuali, così di quelli come dei Giudici di diritto.

È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera dei De-

putati, a meno che se ne sia ottenuto dai rispettivi corpi la facoltà.

È in egual modo vietata la pubblicazione dei dibattimenti davanti ai magistrati o tribunali che abbiano avuto luogo a porte chiuse.

La trasgressione del prescritto di quest'art. sarà punita con multa da li. 100 a 500, oltre la soppressione dello stampato.

11. Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli atti d'istruttoria criminale o dibattimenti pubblici per cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti od ingiuriosi non è permessa dalla legge.

12. Qualunque azione penale nascente da reati di stampa sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna della copia al pubblico ministero; e in quanto ai periodici, dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto dall'art. 52.

**CAPO II.**

*Della provocazione pubblica a commettere reati.*

13. Chiunque con gli oggetti contemplati nell'art. 1 tanto separati quanto uniti con cose di diversa natura, sia che si vendano o distribuiscano, o si pongano in vendita, o si esponano in luoghi o riunioni pubbliche, o si distribuiscano in modo che tenda a dare loro pubblicità, avrà provocato a commettere un crimine, un delitto od una contravvenzione, sarà punito, se si tratta di crimine, col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a li. 2000; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi e con multa estensibile a li. 500, se di contravvenzione, con gli arresti, giuntavi l'ammunizione secondo i casi, e con multa estensibile a li. 100.

14. La provocazione per altro a commettere uno dei crimini di cui negli articoli 183 e 184 del codice penale sarà punita col carcere per anni due e con multa di li. 4000.

15. Sarà punito colle stesse pene l'impiego di qualunque dei mezzi indicati nell'art. 1 per impugnare formalmente la inviolabilità della Persona del Re, l'ordine della successione al Trono, l'autorità costituzionale del Re e delle Camere.

**CAPO III.**

*Dei reati contro la Regione dello Stato, gli altri Culti, ed il buon costume.*

16. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'art. 1 di questo editto commetta uno dei crimini contemplati negli art. 164 e 165 del codice penale, sarà punito secondo i casi cogli arresti o col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a li. 2000.

17. Chiunque offenda i buoni costumi con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 di questo editto sarà punito col carcere non maggiore di un anno, o con pena di polizia secondo le circostanze.

Nei casi nei quali si abbiano ad applicare pene correzionali, sarà aggiunta una multa estensibile a li. 1000.

18. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'art. 1 deridesse od oltraggiasse alcuna delle Religioni o Culti permessi nello Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei e con una multa estensibile a li. 500.

**CAPO IV.**

*Offese pubbliche contro la Persona del Re.*

19. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 si sarà reso colpevole di offesa verso la Sacra Persona del Re o Reale Famiglia, o Principi del sangue, sarà punito col carcere estensibile a due anni e con multa non minore di li. 1000 e non maggiore di li. 3000, avuto riguardo alla Persona contro cui è diretta l'offesa, alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravità del reato.

20. Chiunque farà risalire alla Sacra Persona del Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo governo, sarà punito col carcere di un mese ad un anno o con una multa da li. 100 a 1000.

**CAPO V.**

*Offese pubbliche contro il Senato o la Camera dei Deputati, i Sovrani ed i Capi dei Governi esteri, ed i Membri del Corpo diplomatico.*

21. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 di questo editto oltraggi il Senato o la Camera dei Deputati sarà punito colle pene di cui nell'art. 19.

22. Saranno puniti colle stesse pene coloro che avranno fatto pubblicamente atto di adesione con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 a qualunque altra forma di governo, o coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale.

23. Saranno puniti colle stesse pene coloro che divulgassero segreti che possano compromettere la sicurezza esterna dello stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo.

24. Qualunque offesa contro l'inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi, ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale, ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali, e contro l'ordinamento della famiglia, sarà punita colle pene di cui all'art. 17.

25. Le offese contro i Sovrani o i Capi dei Governi stranieri saranno punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa da li. 100 a 1000.

26. Le offese contro gli Ambasciatori, i Ministri ed Inviati, o altri Agenti diplomatici delle Potenze Estere accreditati presso il Re od il Governo, saranno puniti colla pena pronunciata per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa.

**CAPO VI.**

*Delle diffamazioni, ingiurie pubbliche, e dei libelli famosi.*

Chiunque, con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 del presente editto, si renderà colpevole del reato contemplato nell'art. 617 del codice penale, sarà punito col carcere da sei mesi ad un anno, o con multa da li. 200 a 2000.

28. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nel detto articolo primo si renderà colpevole di uno dei reati di cui negli articoli 616, 618 e 620 del Codice penale, sarà punito, se si tratterà di diffamazione, col carcere estensibile a sei mesi, e con multa di lire 100 a 1000; e se si tratterà d'ingiuria cogli arresti o col carcere estensibile a sei mesi, e con multa estensibile a lire 500.

29. Nei casi di offesa contro i depositari o gli agenti dell'autorità pubblica per fatti relativi all'esercizio delle

loro funzioni, l'autore della stampa imprecinata sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati.

Questa prova libera l'accusato di offesa da ogni pena, salvo da quelle per le ingiurie con che fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi.

**CAPO VII.**

*Disposizioni speciali.*

30. Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato o nella Camera dei Deputati, le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine delle medesime.

31. Non darà neppure luogo ad azione il rendiconto esatto, fatto in buona fede, delle discussioni del Senato o della Camera dei Deputati.

32. Non darà luogo all'azione la pubblicazione degli scritti prodotti avanti i Tribunali.

Il Magistrato o Tribunale, pronunciando nel merito, potrà ordinare la soppressione degli scritti ingiuriosi, e dichiarare la parte colpevole tenuta ai danni.

33. In caso di recidiva nei delitti o nelle contravvenzioni previste da questo Editto, le multe saranno accresciute della metà.

34. Il carcere nel quale si dovranno scontare le pene portate da questo stesso Editto, sarà sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni.

**CAPO VIII.**

*Delle pubblicazioni periodiche.*

35. Qualunque suddito del Re il quale sia di maggiore età o goda del libero esercizio dei diritti civili, qualunque società anonima o in commandita, qualunque corpo morale legalmente costituito nei Regii Stati, potrà pubblicare un giornale o scritto periodico, purchè si uniformi al disposto dei seguenti articoli.

36. Chi intende pubblicare un giornale od altro scritto periodico dovrà presentarsi alla Segreteria di Stato per gli affari interni, prima della pubblicazione, una dichiarazione in iscritto corredata degli opportuni documenti, dai quali risulti:

1. Il concorso delle qualità richieste dall'articolo precedente sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia gerente.

2. La natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente autorizzata in cui si farà la stampa; il nome e la dimora del tipografo.

3. Il nome e la dimora del gerente responsabile.

37. Ogni giornale dovrà avere un gerente responsabile.

38. Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sovra prescritta, dovrà essere notificata alla Segreteria di Stato dell'interno, a diligenza del gerente o dei suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni otto, eccettuati i casi nei quali è altrimenti provveduto da questo Editto.

In difetto il contravventore sarà punito con multa estensibile a lire 300.

Salvo riguardo alla vedova o ai successori del gerente o proprietario quanto viene stabilito dall'articolo seguente.

39. Mancando o rendendosi incapace improvvisamente il gerente a coprire le sue funzioni, ove esso non sia proprietario unico, gli interessati potranno presentare un redattore responsabile all'Avvocato Fiscale Generale nelle residenze dei Magistrati d'appello, nei capi-luoghi di provincia agli avvocati fiscali, negli altri luoghi ai Giudici di mandamento, il quale redattore faccia le veci di gerente.

Tale provvisoria incumbenza non potrà protrarsi al di là di due mesi.

Eguale facoltà viene accordata alla vedova o successori del gerente, ove sia proprietario unico del giornale.

40. Chiunque, senza avere adempito al prescritto dell'articolo 36, o dopo la pronunciata sospensione, o dopo la cessazione del giornale, ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa di lire 100 a 500.

41. Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato, e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in stampa.

La trasgressione di questo articolo sarà punita con multa estensibile a lire 300.

42. Al momento della pubblicazione del giornale il gerente farà consegnare la copia da lui sottoscritta in minuta all'ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale, o dell'Avvocato Fiscale, o del Giudice di mandamento, secondo la distinzione stabilita nell'art. 39.

Quest'obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico.

La contravvenzione a quest'articolo sarà punita con multa estensibile a lire 500.

43. I gerenti saranno tenuti d'inserire, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui le avranno ricevute, le risposte e le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nelle loro pubblicazioni. L'inserzione della risposta debb'essere intera e gratuita.

Nel caso per altro la risposta eccedesse il doppio dell'articolo al quale è diretta, l'eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunzi in quel giornale o pubblicazione.

Trattandosi di giornali che non ricevono annunzi sarà corrisposto per l'eccedente un prezzo uguale a quello che pagasi per gli annunzi nelle gazzette destinate alle incisioni giudiziali.

Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte verrà punita con una multa non minore di lire 100, o non maggiore di lire 1,000.

44. Rimarrà, non ostante questa multa, salvo il diritto a promuovere ogni azione che potesse competere al Ministero pubblico o ai terzi contro l'articolo a cui si sarà risposto.

45. Ogni gerente sarà obbligato di inserire in capo al suo giornale o scritto periodico, qualsiasi titolo ufficiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell'interesse del Governo che gli venisse mandato da un'autorità legalmente costituita.

L'inserzione avrà luogo non più tardi della seconda

pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta la richiesta.

L'inserzione sarà fatta mediante pagamento dei prezzi indicati nell'art. 43.

Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con una multa estensibile a lire 500.

46. In caso di condanna contro un gerente a pena afflittiva per reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa mentre egli sta scontando la pena, a meno che non si agenga surrogato un altro che riempia le condizioni valute dalla legge.

47. Tutte le disposizioni penali portate da questo capo sono applicabili ai gerenti dei giornali, e agli autori che avranno sottoscritti gli articoli in essi giornali inseriti.

La condanna pronunciata contro l'autore sarà pure estesa al gerente, che verrà sempre considerato come complice dei delitti e contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale.

48. In caso di recidività per parte dello stesso gerente e nello stesso giornale, le multe potranno essere, secondo le circostanze, accresciute sino al doppio.

49. I gerenti saranno tenuti a pubblicare, non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta l'intimazione, le sentenze di condanna pronunciate contro di essi per fatti previsti da questo Editto.

In difetto saranno puniti con una multa da lire 100 a 500.

50. L'azione per le multe dovute per il rifiuto o ritardo delle pubblicazioni, di cui agli articoli 43 e 45, sarà prescritta collo spazio di due mesi dalla data della contravvenzione, o dell'interruzione degli atti giuridici se vi è stato procedimento.

**CAPO IX.**

*Dei disegni, incisioni, litografie ed altri emblemi di qualsiasi sorte.*

51. Ogni oggetto completo nell'articolo 1, che non sia uno scritto, dovrà essere consegnato agli uffici indicati nell'articolo 7, ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.

52. L'Avvocato Fiscale Generale, l'Avvocato Fiscale o il Giudice di mandamento, potranno rispettivamente, nell'intervallo sovra espresso, fare procedere al sequestro di tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrari alle disposizioni del presente Editto, nel qual caso, entro il termine di 24 ore si dovrà da loro promuovere l'opportuno procedimento.

53. Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dal Magistrato o Tribunale contrari al disposto del presente Editto, non si farà luogo ad altra pena che a quella della distruzione degli oggetti medesimi.

**CAPO X.**

*Della competenza, della composizione del Magistrato, e del procedimento.*

54. La cognizione dei reati previsti dagli articoli 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, e della provocazione ad alcuno di essi, è attribuita esclusivamente al Magistrato d'appello, coll'aggiunta dei Giudici del fatto.

55. La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo le competenze e colle forme stabilite dalle leggi ordinarie.

56. L'azione penale per i reati contemplati in questo Editto sarà esercitata d'ufficio colle avvertenze seguenti:

Nei casi di offesa verso il Senato o la Camera dei Deputati, l'azione penale non sarà esercitata se non procedesse l'autorizzazione del Corpo contro cui fosse diretta l'offesa.

Nel caso di offesa contro i Sovrani od i Capi dei Governi esteri, l'azione penale non verrà esercitata che in seguito a richiesta per parte dei Sovrani o dei Capi degli stessi Governi.

Nei casi di offesa contro i Magistrati, Tribunali o altri Corpi costituiti, l'azione penale non verrà esercitata che dopo deliberazione presa dai Corpi medesimi in adunanza generale.

Nel caso di offesa contro persone rivestite in qualche modo dell'autorità pubblica, o contro gli inviati od agenti diplomatici stranieri accreditati presso il Re od il Governo, o contro privati, l'azione non verrà esercitata che in seguito alla querela sposta dalla persona che si reputa offesa.

57. Il pubblico Ministero nelle sue istanze, quando esercita l'azione penale d'ufficio, o il querelante nella sua querela sono tenuti di specificare le provocazioni, gli insulti, offese, oltraggi, fatti diffamatorii o ingiuriosi che danno luogo all'istanza o querela, sotto pena di nullità.

58. Immediatamente dopo l'istanza o querela, l'istruttore potrà ordinare il sequestro degli scritti o stampati che vi abbiano dato luogo.

59. L'ordine di sequestro ed il relativo verbale saranno notificati, entro lo spazio di 24 ore, alla persona contro la quale avrà avuto luogo il sequestro medesimo.

60. Il procedimento, ritenuto l'ordine delle competenze, di cui agli articoli 54 e 55, avrà luogo nelle forme prescritte dal Codice di procedura criminale colle modificazioni di cui infra.

61. Quando il reato di stampa non si presenti come complicata di un crimine, il Magistrato o Tribunale dovrà sulla domanda dell'imputato, e sentito il pubblico ministero, concedere all'inquisito la libertà provvisoria, mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza in conformità degli articoli 190, 192 e seguenti del Codice di procedura criminale sino al 204 inclusivamente.

62. Il pubblico Ministero potrà far citare direttamente gli inquisiti a comparire nel termine di tre giorni davanti al Magistrato o Tribunale quando anche si fosse precedentemente eseguito il sequestro degli scritti, disegni, incisioni, litografie, medaglie od emblemi.

In questo caso però la citazione non potrà essere intimata che dopo la notificazione all'inquisito del verbale di sequestro.

63. I giudizi per reati di stampa di competenza del Magistrato di appello saranno portati davanti alla Classe incaricata degli appelli dalle sentenze in materia correzionale.



**CRONACA POLITICA.**

**ITALIA**

**STATI SARDI.**

Genova 5 aprile. — Ieri alle 3 pomeridiane partiva in fretta il battaglione del 8° reggimento; e deve raggiungere il grosso dell'armata in Lombardia.

— Per l'altro partivano altri 150 volontari genovesi alla stessa volta.

— Il governo provvisorio di Milano ha diretto ai Sindaci di Genova l'indirizzo seguente, presentato dal signor conte Taverna.

Milano, 29 marzo 1848.

Fratelli Genovesi! Ricevete l'amplesso della nostra fratellanza. Le parole ci vengono meno a dire degli obblighi che noi vi abbiamo per generosi sforzi di che si fosse liberali dal principio della nostra lotta coll'austriaco ai giorni della nostra rivoluzione.

Voi ci avete fortificati alla gran prova. Pensando a voi abbiamo sentito raddoppiarsi il nostro coraggio: ad ogni istante noi ci dicevamo: se ogni altro sussidio ci dovesse mancare, Genova sarà con noi.

E il giorno stesso in cui Dio ci concesse l'immensa gioia di dire nostro il suolo di questa patria, i figli di Genova erano con noi: con noi pascovansi negli amplessi, nelle lagrime, nelle speranze, nei proponimenti.

Oh! la storia delle due città serberà memoria di quel giorno.

Era ben giusto che i figli di Genova, i quali avevano con noi divise tutte le ansietà della lotta, fossero i primi a dividere con noi la gioia della vittoria. Chè se non giunsero in tempo di cooperare alla liberazione della nostra città, giunsero primi ad arruolarsi in quell'esercito che si assume la grande impresa della liberazione di tutta l'Italia.

Fratelli Genovesi! noi vi porgiamo la destra con quell'altezza di cuore che danno i grandi dolori e i grandi gaudii amicamente il grido che voi foste dei primi a sollevare per la penisola, risuona ora dal Cenisio ai due mari. Stringiamoci insieme: non cerchiamo a precorrere gli eventi, sibbene a dominarli: proseguiamo animosamente la pugna contro il forestiero, e prepariamoci ad assestare tranquilli dopo la vittoria le sorti della patria italiana. — Viva l'Italia! Viva Genova!

Firmati Casati, Presidente — Guerrieri — Giulini — Strigelli — P. Litta — Porro — Greppi.

Ieri gran numero di compositori e torcolieri delle diverse stamperie di questa città si riunirono in piazza del Teatro a protestare in massa di non voler lavorare che alle condizioni seguenti: La giornata sia ridotta ad ore 10, retribuita a lire 4; il lavoro straordinario ragguagliato a cent. 10 per ogni ora. La cosa non è, mentre scrivo, ancora aggiustata, e se questi operai non offrono condizioni più discrete sarà difficile il combinarla, dacechè i capi tipografi dicono di non poterle accettare senza rovina. A quanto dicesi, tutto le Direzioni dei nostri giornali si sono combinate di restringere tutto in un foglio solo finchè dura la crisi; sicchè di tre giornali per ora non ne avremo che uno.

Anche i vetturini hanno fatto la loro protesta. Si sono essi recati ieri dal Governatore a reclamare contro gli Omnibus dimandandone la soppressione. Dicesi che S. E. abbia risposto che una tale questione la deciderà la guardia civica. Speriamo che il governo sarà per impedire energicamente simili abusi; tutti i buoni cittadini e la civica saranno certamente con lui, e i tristi avranno quel guidone che si meritano. (Carteggio)

Cagliari 30 marzo. — Il mese che va a scadere fu segnato da perturbamenti pubblici in varii punti dell'isola, come in Cagliari, Sassari, Teulada, Ozieri, Oristano ecc. Lo scopo loro non fu politico, ma sibbene fu diretto contro ad autorità ed a persone che stavano male nella pubblica stima. Certamente se il governo avesse mostrato una tal quale energia, ed avesse cercato di antivenire ogni disordine pubblico, neanche quei fatti che dispiacquero alla maggioranza dei cittadini sarebbero avvenuti. Ma per fortuna non si sparse una stilla di sangue, lo che prova che i Sardi sono docili ed obbedienti al governo per natura, e che poco basta dal canto del governo istesso onde fra loro sia serbato il retto ordine pubblico. A dire il vero le autorità ecclesiastiche e civili, che furono prese di mira, colle loro opere diedero motivo alle pubbliche esacerbazioni. Il popolo è voce di Dio, nè mai si muove contro individui se non in forza d'un lungo lavoro della pubblica opinione che discopre le magagne altrui.

Gli studenti della università di Cagliari incominciarono nel 22 del cadente mese, per decreto viceregio, le ferie maggiori, che avrebbero dovuto principiare col primo maggio. — La gioventù di Cagliari, e specialmente la studiosa, è caldissima nell'esercitarsi nel mestiere delle armi, onde degnamente far parte della milizia comunale, che fra poco si attiverà nell'isola. Molti giovani s'iscrissero come volontari per correre in aiuto della grande causa italiana che si sta combattendo nelle pianure lombarde.

Tutta l'isola è in movimento per le elezioni dei 24 deputati sardi. A Cagliari già si formarono tre comitati elettorali. Voglia il cielo che le elezioni cadano sui cittadini migliori! (Carteggio)

Ciamberi 2 aprile. — Il seguente proclama venne affisso ieri sulle mura dei principali quartieri della città:

Il consiglio generale della città di Ciamberi nuovamente costituito.

Cittadini.

La città è priva di truppe regolari; quelle che erano non è guari fra noi, volarono in soccorso dei loro fratelli d'Italia.

I figli della nuova Savoia combattono sotto gli stessi vessilli, essi versano oggi il loro sangue per la causa della nazione e dell'indipendenza italiana. Carlo Alberto marcia alla loro testa, egli combatte pel trionfo del popolo.

Tutti i popoli e tutti i cittadini uniscono i loro voti pel successo delle sue armi!

Ma così gravi e sì solenni circostanze, allorchè il mondo intero si slancia verso l'avvenire per leggere qualche istante prima questa pagina della vita dei popoli,

80. L'Intendente ne trasmetterà la nota al Primo Presidente del Magistrato di appello. La lista rimarrà affissa nel pubblico uditorio.

81. Il Primo Presidente nella prima udienza pubblica d'ogni mese farà l'estrazione di cinquanta nomi tra i compresi nella lista suddetta, i quali designeranno i giudici del fatto che dovranno prestare servizio durante detto mese.

82. L'avviso per le sedute in cui dovrà intervenire ciascun giudice del fatto, sarà a questo recato individualmente per cura del Primo Presidente cinque giorni prima della seduta.

83. Il Primo Presidente del Magistrato di appello, 24 ore prima dell'udienza, farà dare al Ministero pubblico ed all'accusato comunicazione dell'intera nota dei 50 giudici del fatto di servizio in quel mese.

84. Le persone state estratte a sorte a giudici del fatto, ove senza giusta causa, legalmente provata, si rifiutassero di assumere l'incarico o non intervenissero all'udienza, saranno punite con una multa non minore di lire 300 estensibile alle lire 1000 da infliggersi dalla Classe nella medesima seduta prima di aprire il dibattimento.

85. Le cause di dispensa dal servizio in qualità di giudici del fatto saranno le medesime che quelle ammesse per dispensa dal servizio della milizia comunale, meno quelle provenienti dall'età e dalle fisiche imperfezioni.

86. Prima che incominci l'udienza, il Presidente, previo appello nominale, imbussolerà i nomi di tutti i giudici del fatto presenti.

Ritratasi poscia essi giudici in luogo a parte, s'introdurranno il pubblico Ministero e l'accusato assistito dal proprio difensore, e si procederà all'estrazione a sorte dei 14 giudici del fatto necessari per quel giudizio.

87. Tanto il Ministero pubblico quanto l'imputato potranno ricusarli sino al numero di sei per ciascheduno.

La ricusazione dovrà essere fatta al momento dell'estrazione.

88. Il primo estratto non ricusato sarà capo dei giudici del fatto, i due ultimi saranno supplementari, ed assisteranno al dibattimento, onde surrogare nella deliberazione quello o quelli che per qualche improvvisa causa fossero nell'impossibilità di continuare.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE.**

89. Fino al 1° di maggio prossimo, nella qual epoca sarà posto in vigore il Codice d'istruzione criminale, e si assumerà dal Magistrato di cassazione l'esercizio delle sue attribuzioni, la cognizione dei reati mentovati nell'art. 34 del presente Editto apparterrà ai nostri Magistrati di appello, i quali dovranno intanto uniformarsi per le forme dei giudizi alle regole di procedura attualmente vigenti, non ritardata per altro l'esecuzione delle disposizioni di questo stesso Editto circa i giudici del fatto.

90. Sino all'attivazione della nuova legge comunale l'estrazione dei giudici del fatto sarà eseguita in Torino ed in Genova dei Sindaci alla presenza della Ragioneria, e nelle altre residenze dei Magistrati d'appello, dall'Intendente, in presenza del Consiglio civico.

91. Ci riserviamo di proporre nella prossima sessione delle Camere una legge concernente l'introduzione dall'estero di libri e stampe, la quale soddisfacendo alle condizioni dei tempi, risponda al particolare importantissimo bisogno di favorire l'unione italiana.

Deroghiamo a qualunque disposizione contraria al prescritto del presente Editto.

Dato in Torino il ventisei del mese di marzo mille ottocento quarantotto.

CARLO ALBERTO

V. VINCENZO RICCI.  
V. DI REVEL.  
V. DI COLLEGGIO.

SCLOPIS.

**NOTIZIE**

**TORINO**

Il corpo decurionale di Torino nella sua seduta di ieri ha votato un indirizzo ai fratelli della Savoia, ed ha deputato due suoi membri, il marchese di Rorà ed il barone Demagheria per presentarlo all'Amministrazione Municipale di Ciamberi.

Siamo invitati a pubblicare la seguente lettera circolare.

Illustrissimo Signore

Il popolo Piemontese chiamato per la prima volta all'esercizio dei proprii diritti deve eleggere in questi giorni i suoi rappresentanti alle Camere.

Alcuni Elettori di questo circondario desiderando che la scelta, libera da ogni intrigo, cada su persona capace di fare i veri interessi della nazione, e degna per ogni riguardo di rappresentarli con liberalità di pensieri e sincerità di convinzioni, pregano la S. V. I. a volere intervenire martedì p. v. alle 2 pomeridiane nell'antico palazzo civico, ora destinato all'asilo infantile, onde conferire su tal proposito.

Con distinta stima la riveriamo

Chieri il 7 aprile 1848.

IL COMITATO ELETTORALE PROVVISORIO

Avv. Roz — Dott. Luigi Collo  
Avv. Levi — Prof. Piovano.

Il panslavismo e le confederazioni nazionali, di Vegezzi Ruscella. — Torino *Stamperia Sociale.*

Con questo titolo si annunzia un libro di piccola mole ma che svolge con precisione e ardittezza di viste una delle più grandi questioni che s'agitano ai nostri giorni. Si tratta se tutta quanta la razza Slava possa essere più o meno tosto signoreggiata dall'autocrazia delle Russie.

Il dotto signor Vegezzi risponde risolutamente di no, e prova la sua asserzione con argomenti dedotti dalle differenze fisiche, intellettuali, religiose e politiche che separano i vari popoli della gran famiglia Slava, e ne rendono impossibile la riunione sotto un solo e medesimo impero. Il nostro autore non è però avverso ad ogni specie di panslavismo. Se gli sembra impossibile che lo scettro dello Czar si stenda su tutti gli Stati Slavi, una confederazione di questi tra loro gli sembra anzi desiderabile, e in via di effettuarsi.

Da questa idea egli è naturalmente condotto all'altra d'una confederazione germanica, d'una confederazione latina, e così delle tre grandi famiglie linguistiche in cui si scomparte l'Europa. Alla santa alleanza, dice egli, di corone imperiali e reali è per succedere una santa alleanza delle nazioni fondata sopra un principio da render possibile la pace universale progettata già da Bernardino di S. Pierre (1719) di cui Federico il grande si rise ed Emler diede una confutazione agevole perchè non aveva basi.

Mentre da una parte raccomandiamo caldamente agli studiosi quest'operetta per la copia e l'importanza nelle cognizioni che contiene, noi facciamo plauso dall'altra, e ci associam volentieri all'nome erudito, che sa comprendere la poesia del presente, e indurte quella ancor più mirabile, forse, dell'avvenire.

Saranno inoltre alla medesima aggiunti dodici giudici del fatto.

64. Tosto aperta la seduta, il Presidente leggerà ai giudici del fatto la seguente formula di giuramento:

Voi giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini di esaminare colla più scrupolosa attenzione le accuse portate con N. N., di non tradire i diritti dell'accusato, nè quelli della Società e dello Stato che lo accusa; di non comunicare con chichessia sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare ascolto nè all'odio, nè ad altro malvagio sentimento, nè al timore, nè all'affetto; di decidere solamente allo stato dell'accusa e delle fatte difese secondo la vostra coscienza e il vostro intimo convincimento coll'imparzialità e la fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero.

Chiamerà quindi ciascuno dei detti giudici secondo l'ordine della estrazione loro, e questi, toccata colla destra la formula del giuramento, risponderà lo giuro.

65. Terminato il dibattimento, il Presidente farà un riassunto della discussione, farà notare ai giudici del fatto le principali ragioni in favore e contro l'accusato, e rammenterà loro i doveri che sono chiamati ad adempiere.

66. Formolerà in iscritto le questioni, alle quali sono chiamati a rispondere, nel modo seguente:

Le parole (saranno indicate) ovvero lo scritto od altro oggetto che è presentato, contiene esso il reato (specificandolo) indicato nella istanza?

67. Se l'accusato ha meno di 16 anni, il Presidente aggiungerà la seguente interrogazione:

L'accusato ha egli agito con discernimento?

Trattandosi di reato commesso in un periodico, la risposta negativa dei giudici del fatto su tale questione non potrà mai diminuire l'imputabilità del gereute per gli effetti di cui nell'art. 47.

68. Il Presidente farà ritirare l'inquisito o leggerà ai giudici del fatto la seguente dichiarazione:

La legge non domanda dai giudici del fatto veruna discussione o esame del valore dei termini isolati, del senso più o meno lato che a ciascuno d'essi in particolare attribuire si possa, ma impone loro di interrogare se stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella sincerità della loro coscienza quale effetto abbia prodotto sull'animo loro il complesso dello scritto incriminato.

I giudici del fatto non devono trascorrere col pensiero all'applicazione della pena, alle conseguenze di essa. L'oggetto per cui sono chiamati dalla legge non è tale.

Essi non devono mirare ad altro scopo se non a pronunciare nella loro coscienza se credano o non l'accusato colpevole del reato che gli è imputato.

Copia di questa dichiarazione dovrà essere affissa scritta in grandi caratteri nella camera delle deliberazioni dei giudici del fatto.

69. I giudici del fatto entreranno tosto nella camera delle loro deliberazioni.

Nessuno avrà ingresso in essa durante la deliberazione, salvo in forza di ordine in iscritto del Presidente della Classe che deve giudicare.

Quest'ordine verrà ritirato dall'usciero posto a custodia dell'entrata della camera.

70. I giudici del fatto non ne potranno uscire che dopo che avranno terminata la loro deliberazione.

71. Il capo dei giudici del fatto interrogherà ciascuno di essi, ed il rispondente dirà:

Si, l'accusato è colpevole, ovvero no, l'accusato non è colpevole.

E nei casi in cui sarà aggiunta l'interrogazione portata dall'art. 67, ciascuno risponderà:

Si, l'accusato ha agito con discernimento, ovvero no, l'accusato non ha agito con discernimento.

72. La deliberazione dei giudici del fatto in favore o contro l'inquisito sarà presa a maggioranza di voti, e in caso di parità di voti, prevarrà l'opinione favorevole all'accusato.

73. Se tuttavia l'accusato sarà dichiarato colpevole alla maggioranza di un solo voto, i giudici del diritto delibereranno tra loro sul punto medesimo; e se l'opinione della minoranza dei giudici del fatto viene adottata dalla maggioranza dei giudici di diritto, in guisa che, congiungendo il numero dei voti, questo superi quello della maggioranza dei giudici del fatto, prevarrà l'opinione favorevole all'accusato.

La maggioranza s'intenderà acquistata a favore dell'accusato colla sola metà dei voti dei giudici del diritto, a mente dell'articolo 433 del Codice di procedura criminale.

Ciò terminato, i giudici del fatto rientreranno nella sala dell'udienza, e riprenderanno il loro posto.

74. Il Presidente della Classe domanderà loro quale è il risultamento della loro deliberazione.

Allora il capo dei giudici del fatto si alzerà in piedi, e tenendo la mano sul cuore, dirà: — Sul mio onore e sulla mia coscienza, avanti a Dio o avanti agli uomini, la dichiarazione dei giudici del fatto è: Si, l'accusato è ecc. ovvero no, l'accusato non è ecc.

Dichiarerà pure, in caso che l'accusato sia stato dichiarato colpevole, se la deliberazione fu presa alla semplice maggioranza.

75. La dichiarazione dei giudici del fatto sarà dal loro capo sottoscritta o consegnata nelle mani del Presidente della Classe.

Il Presidente la sottoscriverà e la farà sottoscrivere dal Segretario.

76. Rispetto all'appello ed al ricorso per cassazione nei giudizi dipendenti da questo Editto, si seguiranno le norme stabilite dalle leggi in vigore per tutti altri giudizi.

77. Il Magistrato o Tribunale potrà, ogniqualevolta lo creda opportuno, ordinare che i dibattimenti abbiano luogo a porte chiuse, e proibire che vengano stampate le difese pronunziate dai difensori.

**CAPO XI.**

**Dei giudici del fatto.**

78. I giudici del fatto in numero di 200 per ogni distretto dei Magistrati di appello saranno tratti a sorte dalle liste degli elettori politici.

79. L'estrazione si farà ogni sei mesi dall'Intendente della provincia, dove risiede il Magistrato di appello, alla presenza del Consiglio di credenza.

Si stenderà verbale di questa estrazione.

che sotto i loro occhi si scrive, un imperioso dovere pesa su ciascun cittadino, su ciascun soldato della libertà.

Tutti devono attendere con ansietà, ma tuttavia colla calma e col raccoglimento che precedono le ore solenni.

Quelli soprattutto che son già liberi, quelli che come voi possono divenirli di più ancora, coi mezzi legali che sono nelle loro mani, non apportino complicazione alcuna negli avvenimenti politici che sorgono da tutte le parti.

Savoardi, concittadini, ci sia sempre dinanzi agli occhi la gloriosa carriera che CARLO ALBERTO prosegue nelle pianure d'Italia, e che fissando lo sguardo di quà dall'Alpi, egli scorga che l'ordine generale regna fra noi, e possa conservare la libertà dei suoi generosi sforzi. Circolino dei rumori che un gran numero d'operai abbandonano la città di Francia le più prossime alle nostre frontiere, e si avanzano in mezzo a noi.

Essi sono, noi il crediamo, figli della patria, che rientrano nel suo seno; ella aprirà loro le sue braccia, stendendogli la mano per guidarli sino ai loro domestici focolari, dappoichè essi lasciano il suolo generoso, che loro diede asilo, dappoichè la Francia non conserva più per se che i soli suoi figli, giacchè non dipende oggidì da questa nobile terra di continuare al mondo la splendida opulenza che gli accordò mai sempre.

Generosi concittadini!

Se gli avvenimenti dovessero portare la nostra separazione dagli stati di cui oggi facciamo parte, non apparirebbe che ai Savoardi riuniti di pronunziare sulle loro sorti.

Nessuno ha il diritto ed il potere d'imporgli un governo che non sarebbe l'espressione delle loro volontà liberamente emesse, e liberamente raccolte.

L'avvenire dei popoli non può dipendere che da essi medesimi.

Qualunque popolo libero e grande, pesa di un egual peso nella rigenerazione del mondo.

Ordine! Unione! Coraggio!

Ciamberi il 31 marzo 1848.

De Quincy-Roy

(Salut publique).

**LOMBARDO-VENETO**

Milano 5 aprile. Anche a Forlì gran movimento d'armi e d'armati. Partirono di là, il 31 marzo, circa 2000 svizzeri con mezza batteria; il 2, era di là passato un battaglione de'granatieri Pepoli; il 3, un corpo di volteggiatori con cannoni ed arredi da guerra; ieri ed oggi attendevano altri fanti e cavalli tutti per la Lombardia; Roma e la Romagna si spogliano per noi d'ogni milizia; Lode a Pio IX! A Magnavacca come a Comacchio gli austriaci avevano capitolato, lasciando armi e bagagli; ieri il forte doveva essere sgombrato.

Bondeno come Ferrara è occupata da nuove truppe di linea e dalla civica pontificia.

Zucchi non pare che siasi allontanato dall'Isoneo, ove con volontari difende la frontiera da nuove invasioni. Trento è tenuta da un ragguardevole corpo austriaco, ma è cinta dall'insurrezione. Così il nemico tiene da Trento a Mantova, e da Peschiera a Verona.

Un foglio ufficiale di Padova ci reca che, il 31 marzo, tutte le ville erano ben disposte a Udine, e che 8000 guardie nazionali avevano tirato un cordone lungo l'illirico per sostenere quel punto. Secondo esso foglio, più lettera di Dalmazia, giuntevi il 2, dicono gl'inglesi padroni di Lissa ed occupanti il porto di Zara.

Padova e le altre città del Veneto organizzano i loro mezzi di difesa. Il corpo franco padovano, condotto dal Sanfermo, inoltrasi verso Verona.

Anche Mantova, secondo una lettera, avrebbe avuto da quel governatore la piaga di una contribuzione di un milione imposto ai più ricchi israeliti.

La nuova dell'espulsione degli austriaci da Milano fu a Londra ricevuta con trasporto dall'intera popolazione. Si mandavano evviva all'indipendenza lombarda; e lord Palmerston non si tratteneva dal prender parte alle manifestazioni. Ci porta tale notizia una lettera giunta da Londra questa sera.

Venezia, 1. aprile. — Le comunicazioni da Vicenza a Verona sono intercettate, perchè a Montebello si erano rotti i ponti e fatte barricate lungo il torrente. Seppero però che Verona era in uno stato di ansietà ed apparentemente tranquilla; che le truppe austriache facevano alcune scorriere sino a S. Martino e ad Arcole.

Legnago era stato rinforzato da un battaglione di croati.

A Mantova c'erano dodicimila tedeschi.

A Vicenza erano arrivati alcuni corpi franchi di Padova ed il colonnello Sanfermo, come pure il chiarissimo P. Nappi dei Fate-Bene-Fratelli di Venezia, in qualità di medico-chirurgo dei corpi franchi padovani.

A Vicenza aspettavasi d'ora in ora un corpo franco di Treviso.

Da Padova partiva una commissione per tagliare la strada verso Legnago.

Il generale di divisione del governo provvisorio della repubblica, Francesco Solera, si è ritirato dalla carica di ministro della guerra, essendo nel medesimo tempo promosso a generale di divisione. Il predetto governo provvisorio ha risoluto che la coccarda nazionale sia la tricolore italiana.

Rovigo, 30 marzo. — I pontifici sono attesi a braccia aperte ed il comitato ha preso tutte le disposizioni per alloggiare i corpi franchi e provvedere ad ogni loro bisogno. Sulle prime, vi fu chi paventava tale arrivo, per tema di brigandaggio; ma presto prevalse il convincimento che gl'italiani non possono che giovare agli italiani.

Io parto per Ferrara, ove 4 o 5 mila volontari sono impazienti di passare il Po. Credo che a Ferrara troveremo il generale Durando, il quale verrà poi col grosso delle truppe e le artiglierie. (Gazz. Piem.).

Brescia. — Le reliquie de' nostri assassini ripararono parte in Mantova con Vallmoden, parte in Verona con Radetzki; sono scorate, malcontente all'estremo, e solo la soverchia ignoranza loro impedisce di ribellarsi. A Mantova scarseggiano di tutto, e sono assediati dalle truppe piemontesi che giunsero sino al Mincio, laonde presto dovranno capitolare. Da Verona tenteranno ritirarsi per la valle dell'Adige, ma se ritardano qualche giorno ne saranno impediti da truppe che ci vanno a sbarrare loro la via. Il Tirolo italiano sino ad ora ha fatto dimostrazioni pacifiche di libertà e di unione italiana, e non ar-

STATI ESTERI

FRANCIA.

Parigi 2 aprile. — Non fa senza intenzione che riportammo nel nostro numero di ieri la conclusione d'un breve articolo sulla presente crisi commerciale inserito nel giornale *la Reforme*. Leggiamo infatti nel *Moniteur* che nella mattina stessa del 3 corrente, numerosi affissi erano sparsi nella città allo scopo di provocare una riunione generale del popolo parigino al campo di Marte. Si andava vociferando essere bisogno di sforzare i ricchi a fare dei sacrifici che la legge non osa imporre, e che la violenza, dicevasi, doveva esigere.

Il popolo mostrò comprendere l'ordine morale e materiale molto meglio di ciò che lo facessero i governi passati, i quali sempre calunniarono la sua virtù.

La dimostrazione ebbe luogo, fu imponentissima e durò otto ore, senza il minimo frastuono, una sola voce equivoa, un grido inopportuno.

Gli allievi di tutte le scuole si radunarono sulla piazza del Pantheon a dieci ore del mattino. Il corteo era preceduto da uno zappatore del corpo del genio, simbolo del lavoro e dell'intelligenza. Alla sua sinistra era un allievo della scuola normale che recava il contratto sociale ornato di una ghirlanda di sempreviva; alla sua destra veniva un operaio armato d'una zappa incoronata degli stessi fiori, che venne poi deposta all'Hotel de Ville, come memoria e testimonianza di adesione.

Giunta la comitiva al campo di Marte, gli studenti vollero lavorare per un istante ai terrapieni. Quindi, scolari ed operai abbracciandosi e fraternizzando intuonarono la Marsigliese sotto l'albero della libertà. Incominciò tosto una colletta che si continuò dal campo di Marte lungo i campi Elisi ed i baluardi. Ognuno recava la sua offerta alla patria; alzavasi la mano al grido di *Viva la repubblica* ovunque incontravansi questi operai uniti, che vennero a presentare ancora una volta al governo provvisorio il simbolo della fraternità, e nello stesso tempo ad offrirgli i loro patriottici doni, e l'omaggio della loro simpatia.

Il *Moniteur* ci reca ogni giorno la nota d'innumerabili deputazioni che vanno alla sede del governo provvisorio a deporre offerte generose che molte volte restano a chi le fa molte privazioni e molti sacrifici.

Quasi tutte le corporazioni d'arti e mestieri hanno già compiuto a questo dovere, a malgrado della crisi in cui si trova adesso la Francia.

Tanto l'amor di patria è possente in ogni terra? — *Lione*. Ieri 3 aprile, un distaccamento di sessanta Alemanni si mise in cammino per ritornare in patria. Si riunirono dapprima nel locale della società alemanna dei soccorsi mutui. In testa della colonna erano spiegati i vessilli alemanni, francesi e polacchi. Alcuni cittadini accompagnavano il distaccamento la cui marcia era preceduta da una squadra di cantori.

Giunti alla piazza della Boule, ed a piedi dell'albero della libertà, i tre vessilli furono uniti come simbolo dell'alleanza fraterna delle tre nazioni. Là, il cittadino Lortet, con una corta allocuzione in lingua alemanna, espresso agli emigrati i voti del popolo francese, pel francamento completo della loro patria.

Un Polacco ha proclamato l'alleanza fraterna dell'Alemagna e della Polonia, l'unione di tutti i popoli per la repubblica universale.

Prima di mettersi in cammino gli Alemanni cantarono in coro alcune strofe della bella canzone di Averd: *Qual è la patria del Tedesco*. (Lo *Censeur*.)

SVIZZERA.

Nella sua seduta del 1 corrente il Vorort ha stabilito d'entrare in relazione col governo provvisorio di Milano. Inoltre ha deciso che le truppe che il Ticino ha armate ed inviate alla frontiera alla nuova degli avvenimenti della Lombardia, riceveranno il soldo dalla Confederazione ed il comando federale. Il consiglio di guerra ha incaricato il colonnello A. Bundi di comandare le truppe del Ticino, ed il colonnello Gerwer di Berna di comandare quelle che potranno essere armate nei Grigioni. Ginevra domandò al Vorort che a tenore dei trattati, il Chiabrese ed il Fossignino vengano occupati dalle truppe federali. Si sa che la Valtellina, antica possessione svizzera, ed il principato di Lichtenstein, bramano essere incorporati alla nazione svizzera. (Nouv. *Voulois*.)

Berna, 4 aprile. Il consiglio esecutivo diede ordine alla Banca cantonale di fare una circolazione di biglietti di banca del valore di uno scudo da cinque franchi caduno. Questo non rialzerà il credito. Non cesseremo mai di ripetere che il credito è l'uomo, non già il direttore delle finanze di Berna. Allorchè entrò in funzione egli aveva dodici milioni e mezzo a sua disposizione, e si trova già in penuria. Ciò prova la sua insufficienza.

Il nuovo ministro sardo, signor Racchia, giunse a Berna. Egli ebbe un'udienza dal presidente del Vorort, che gli restituì la visita in gran cerimonia, accompagnato dal cancelliere federale. (Cour. *Suisse*.)

Anche da Berna partirono ventisette volontari con armi e danaro per recarsi in Lombardia ad isconfiggere l'austriaca arpa. Le armi furono in parte compe ed in parte regalate, e fra i generosi donatori non vogliono essere passati sotto silenzio alcuni deputati, ed un piemontese, per nome Carlo Ferraris. Si sarebbe mobilitato un maggior numero di tali corpi franchi, se la bella nuova non fosse pervenuta tra noi che Carlo Alberto, sposata la causa d'Italia, col suo forte esercito marciava a grandi giornate per la volta di Lombardia. Piacque sopraffatto quà l'articolo della *Concordia*, in cui si tacea parola della forma di governo che potrà assumere il regno Lombardo-Veneto, e farsi chiaro apparire che la miglior sicurezza della nostra nazione dipenderebbe dall'unione di questo al Piemonte.

Parecchi cantoni celebrarono la sconfitta degli austriaci a Milano collo sparo di cento ed un colpo di cannone, e sono il cantone di Vaud, Ginevra, Vallese e Ticino, soli che siano simpatici al nostro risorgimento. Abbiamo da qualche giorno tra noi un membro del comitato di guerra di Milano, il signor Pietro Porro, venuto espressamente per far accolta d'armi, ed a forza di darci attorno ha riuscito ad indurre questo governo, che ha sempre paura, a vendergli due mila fucili ed una batteria di quattro cannoni. Ma miglior contratto speriamo si concluda col

Piemonte, giacchè il nostro degnissimo ambasciatore è incaricato ad offrirgli ogni maniera d'armi, allo più discrete proposizioni e d'ottima costruzione. Fra queste si annovererebbe un sistema nuovo d'artiglieria, invenzione del nostro distinto cavaliere Cavalli, il quale si poteva adoperare colla medesima agevolezza con cui si fa uso della cavalleria, e si da poter affrontare qualsivoglia linea d'esercito, sistema a cui si porrebbe il nome di *nazional-italiano*.

Il Vorort ha inviato a Milano come suo incaricato di affari straordinari, il colonnello Luvini deputato del Ticino, conoscendo di qual vantaggio torna alla Svizzera il risorgimento delle contrade Lombardo-Venete: noi portiamo fiducia che il Luvini, italiano non meno che svizzero, non solo penserà colà a fare quegli interessi della confederazione elvetica, ma si adopererà pure il suo senno e patriotismo a pro dei fratelli cui da diciassette anni più non eragli dato di abbracciare. (Carteggio.)

AUSTRIA.

Ne vien riferito che in seguito dei torbidi che succedono nell'impero austriaco, il nuovo ministero abbia dato il 30 marzo le sue dimissioni, le quali vennero accettate. Una collisione ebbe luogo in Ungheria fra i Magiari e gli Slavi, non si sa con qual esito. Torbida è la situazione dell'impero, nè potendosi sguernire l'Ungheria, non verrà fatto all'Austria di poter inviare in Italia quelle numerose forze, onde ne minacciava poc'anzi la *gazetta di Augusta*. (Costit. *Subalp.*)

Vienna. L'agitazione ricomincia a Vienna così tranquilla dopo aver compiuta la sua rivoluzione. Scrivono da questa città in data del 25 marzo:

La guarnigione di Vienna, forte ordinariamente di 14,000 uomini, era stata portata a 32,000. — L'armata non è ostile al nuovo ordine delle cose, ma non è già così di una parte del corpo degli ufficiali, giacchè trovasi in questa un gran numero di stranieri che professano delle opinioni legittimiste, e che per questa causa hanno abbandonato i loro paesi e trovato un rifugio nell'armata austriaca. L'odio di questi ufficiali per il nuovo sistema va sì lungi che calpestarono il manifesto dell'imperatore. Essi meditano tutti dei progetti di contro-rivoluzione.

Leggesi in altra corrispondenza del 26 marzo:

Qui manifestansi delle turbolenze fra gli operai. Una gran parte della guardia nazionale è stata chiamata sotto le armi per ristabilire l'ordine. La truppa venne pure impiegata al medesimo fine. Si sono arrestati circa 5,000 vagabondi, mendicanti e ladri; dei quali 1,500 si sottoposero al peso d'un'istruzione criminale. Gli studenti ottennero la libertà d'imprendere tutti i corsi che desidererebbero. (Dem. *pac.*)

30 marzo. Corrono le voci più inquietanti sullo stato delle cose in Presburgo. Il nostro governo aveva esitato a concedere la piena indipendenza del ministero ungherese della guerra e delle finanze, non che l'abolizione dei Robot senza indennità, come l'avevano domandato gli ungheresi. Scoppiò allora in Presburgo ed in Pesth una tempesta violentissima; Kossuth vi tenne un discorso che poi pubblicò e che per energia di linguaggio e rigorose esigenze supera tutto quanto abbiamo udito finora. Egli, e con lui l'Ungheria, vuole che immediatamente, e fra due volte ventiquattr'ore si consentano le due dimande suindicate; l'immediato allontanamento dalla corte e dagli affari dell'arciduca Luigi, l'immediato allontanamento di tutti coloro che ancora inclinano all'antico sistema; l'agitazione in Presburgo è meravigliosa, e fu proposto a più riprese che le masse movessero armate verso Vienna ad appoggiarvi le domande di Kossuth. In Presburgo, in Pesth ed in altre città si parla apertamente di repubblica da molti.

I membri della guardia nobile italiana che sono qui hanno dato tutti insieme la loro dimissione per ritornare in patria. Non si ha notizia di Milano. Da otto giorni in qua il governo non ha partecipato neppure la più tenue notizia ufficiale di Lombardia; il suo silenzio inquieta fortemente gli animi, e i fondi pubblici continuano ad abbassare.

Praga 29 marzo. Siamo entrati nel secondo periodo della rivoluzione. Praga ha preso l'iniziativa per dare alle cose un pacifico aspetto, sciogliendo la questione capitale della monarchia. In un'assemblea tenuta ieri da una quantità di persone di tutte le classi fu discussa e risolta una energica petizione in cui dopo indicato che l'istituzione degli stati non è più consentanea alla ragione dei tempi e che l'intera nazione vuol essere rappresentata si domanda: 1° l'indissolubile unione di tutte le terre appartenenti alla corona di Boemia rispetto alla loro interna autonomia con garantigie contemporanee per la loro intima congiunzione col corpo della monarchia austriaca, e perciò con perfetta uguaglianza della nazionalità boema e della tedesca in tutto quanto ha tratto all'istruzione ed all'amministrazione posta come legge fondamentale dello stato. 2° Una rappresentanza del popolo istituita su larghissime basi a cui spetti di far le leggi e consentire i tributi. 3° Un ministero responsabile per gli affari interni del paese e l'organamento in Praga dell'amministrazione centrale della Boemia. 4° Il pronto ordinamento ed armamento della guardia nazionale. 5° La libertà dell'insegnamento. 6° Il giuramento alla sostituzione degli ufficiali civili e militari.

Non si dubita che tutte queste domande saranno consentite a Vienna dove già si conosce il fermento che qui va crescendo.

NOTIZIE DEL MATTINO

STATI SARDI

Genova. — La crisi della nostra stampa continua; non accomodamento ebbe ancor luogo tra i capi tipografi e i compositori: questi ultimi pubblicarono ieri una protesta (che poniamo qui sotto), la quale venne ribadita con ragioni inelzanti dai capi tipografi suddetti nel bollettino stampato ieri collettivamente dalla *Gazzetta di Genova*, dal *Corriere Mercantile* e dalla *Lega*, distribuito questa mattina. Noi senza entrare nel merito della questione, diciamo che simili discussioni sono inopportune in questi momenti solenni, in cui nei piani Lombardi i nostri fratelli spargono il proprio sangue a pro della più santa delle cause. Se siamo veri italiani, impariamo una volta

ad esser generosi, e facciamo olocausto a Dio, per amor della patria comune, dei rancori e degli odii nostri. Non dimentichiamo che la concordia le piccole cose aumenta e conserva, e che la discordia anche le grandi consuma e dissolve.

I compositori tipografi di Genova ai loro Conazionali Fratelli di Patria.

Siamo oltremodo dolenti dell'interruzione che è per succedere nella pubblicazione dei giornali periodici di questa città attesa la nostra ferma volontà di non più prestarci ai nostri lavori, essendo a ciò stati astretti dall'egoismo dei nostri principali, mentre, dietro l'esempio dei nostri fratelli Torinesi, fu presentata ad essi per mezzo di autorità competente una tariffa di prezzi adottata in Torino, da noi modificata attese le ragioni di località, e che essi rigettarono ostinatamente, schernendoci ed accusandoci come perturbatori della pubblica quiete.

Noi pertanto protestiamo, che qualora ci venga accordata la nostra troppa giusta proposta, siamo pronti in qualunque ora ed in qualunque momento a riassumere le nostre incombenze, mentre a noi tutti quanto ad ognuno onesto cittadino sta a cuore il bene della Patria e della Nazione.

Viva Pio IX - Viva Carlo Alberto

Viva l'Italia - Viva l'Unione.

Genova 6 aprile 1848.

I compositori tipografi di Genova.

Giunsero ieri per mezzo di vapore 180 arditi Calabresi i quali si recano in Lombardia ad offrire il loro braccio nella guerra santa che con tanto ardore si combatte per la redenzione d'Italia. Essi entrarono in città ieri sera alle 8 fra i clamorosi evviva della popolazione.

I fratelli Cattaneo, Giovanni Battista e Tommaso, sottoscrissero generosamente per lire 6,000 per i nostri sussidi da assegnarsi alle famiglie dei soldati provinciali chiamati sotto le armi. (Carteggio.)

LOMBARDO-VENETO

Milano 5 aprile. — Giorgio Doria indirizzò ai fratelli della Lombardia e della Venezia nobili ed affettuosi parole in un proclama stampatosi in Milano. « Genova egli dice poteva guardare indietro e pensare a se stessa invece guardò innanzi, e pensò all'Italia per non dire a dere la unione degli stati retti da Carlo Alberto, per non indobolire le forze che dovevano sostenere la gran causa italiana, e accettò sinceramente il nuovo patto comune della costituzione. Genova è risolta a conservare il principato costituzionale. Noi facciamo plauso a queste parole del patrio genovese, perchè sincera espressione del popolo a cui egli è così meritamente accetto. (cont.)

GOVERNO PROVVISORIO.

BULLETTINO DEL MATTINO

Milano, il 6 aprile 1848.

La provincia di Brescia è interamente sgombera. Gli austriaci si ritirarono sulla sinistra sponda del Mincio. Gli inseguono senza posa i collegati svizzeri ed italiani. Una lettera ci narra che una valorosa schiera del primo reggimento di S. Pancrazio sopra piccola altura, colle intelligenti sue carabine tolse allo Stato Maggiore nemico buon numero d'ufficiali e graduati. Vi si annuncia seguito nell'altro al di là del Chiese uno scontro tra le generose milizie piemontesi e la retroguardia nemica lasciata in comando al principe di Schwarzenberg. La retroguardia fu rotta; fuggì vortogiosamente, perdendo 50 morti e 600 prigionieri. A Brescia allestivansi i luoghi per deponi i prigionieri; i morti vennero trasferiti a Castiglione. Lo Schwarzenberg ritiravasi a Peschiera per lasciarvi un presidio di 2500 uomini, indi passare a Verona.

Le truppe austriache che facevan guarnigione a Venezia, Udine, Treviso e Vicenza in numero di forse 13,000, si raccolsero nella Stiria appena proclamata la costituzione. Chiamate a Verona dal Radetzky, perdettero nel viaggio circa 600 disertori.

Si calcolano a 40,000 uomini le truppe Piemontesi formanti il centro dell'esercito comandato dal Re Carlo Alberto, e l'ala dritta che da Parma e Piacenza muove lungo il Po. I volontari giungono a migliaia da tutte le parti d'Italia. Dalla Toscana diconsi in cammino circa 10,000 uomini.

Per tema d'essere inseguiti gli Austriaci minano e fanno saltare nella loro ritirata tutti i ponti.

Lettera di Gargnano, riviera di Salò, ci avvisa che le ultime colonne nemiche partivano da Desenzano il mattino del 4 per Verona. Affermasi trovarsi fra queste l'ex direttore di polizia Torresani, che per aver pane chiedeva quasi per carità ad un signore di là con un biglietto. Il biglietto era stato letto e recato dallo stesso narratore. Da Bergamo a Brescia fu da varii negozianti stabilito un corso di staffette per aver notizie ogni ora. La prima giunta a Bergamo ieri mattina, annunciava ch'erano stati fatti 1036 prigionieri.

Per incarico del Segretario Generale

G. VITALI

MILANO 6 Aprile — a ore 4 1/2. — Era corsa quest'oggi notizia che Peschiera fosse caduta in mano de' Piemontesi, ma l'arrivo del General Secchi da Brescia smentì questa voce.

Il desiderio di combattere ne'soldati piemontesi è sì energico, che paiono omai troppo prolungati gli indugi. L'inattività è morte per questi prodi. Secondi il Re ed i suoi generali quest'impeto generoso. Alla rapidità delle mosse e degli assalti verrà dietro immediatamente quello della vittoria. (Carteggio.)

Montebelluna 6 aprile. — Il generale Allemandi alla testa degli intrepidi volontari, che egli dirige con tanta abilità e successo, ha dato la caccia a tutti gli austriaci che si trovavano nei paesi di Lonato, di Montebelluna, Desenzano e Castiglione delle Stiviere. Questo prode generale procedeva oggi su Peschiera, meditando di prenderla, se ci riusciva, d'assalto. Secondi la fortuna l'ardito tentativo di quest'uomo così amico della causa liberale. (Carteggio.)

SPAGNA

Si ha da Madrid in data del 29 marzo. La capitale continua ad essere tranquilla. Il consiglio di guerra ha condannato ieri alla pena di morte due tra i prigionieri arrestati nella sera del 26. Uno di questi è l'assassino del capitano d'infanteria Espana, l'altro è un francese Pietro Barbès, il quale, a quanto pare, s'era posto alla testa dell'ammutinamento. I due condannati stavano nella cappella, quando la regina usando della sua regale prerogativa, loro accordò la grazia della vita.

LORENZO VALERIO Direttore Gerente.

COI TIFI DEI FRATELLI CANFARI Tipografi-Editori, via Doragrossa num. 32